

Roma, 25 settembre 2014

**FONDO NAZIONALE DEL CREDITO COOPERATIVO PER LA
PROMOZIONE DELLA BUONA E STABILE OCCUPAZIONE E PER IL
SOSTEGNO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E DELLA MOBILITÀ**

REGOLAMENTO ISTITUTIVO

Art. 1 - Denominazione, finalità, durata.

1. Viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 dicembre 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane e il contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 2008 per i Dirigenti del Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane (di seguito le Parti), il "Fondo nazionale per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità" nel settore del credito cooperativo" (di seguito Fondo) per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 24 del C.C.N.L.
2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la stabilità dei livelli occupazionali, la creazione di nuova e stabile occupazione ed una mobilità sostenibile.
3. la gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale di Categoria la cui costituzione è prevista dall'art. 24 del C.C.N.L.
4. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.
5. Il Fondo scadrà il 31.12.2020, quindi, in sede di prima applicazione avrà una durata di sei anni. Il Fondo s'intenderà prorogato automaticamente di tre anni in tre anni, salvo formale disdetta comunicata dalla parte datoriale o dalla parte sindacale con anticipo di almeno tre mesi sulla scadenza.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento istitutivo.

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Fondo regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l'anno solare. Il Fondo è gestito per il tramite del costituendo Ente Bilaterale di categoria di cui rappresenta una sezione speciale, nel rispetto delle finalità previste dalle



parti nazionali stipulanti il CCNL 21.12.2012 e secondo modalità che le medesime parti contrattuali concordano a livello nazionale di prevedere a tale scopo.

2. Le Parti definiranno un regolamento operativo il quale dovrà: esplicitare gli aspetti di funzionamento del Fondo nonché le incombenze a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in riferimento a tutte le previsioni e prestazioni del Fondo, proceduralizzare l'iter delle istruttorie ed ogni altro elemento utile al corretto, uniforme, snello e trasparente funzionamento. Al regolamento operativo saranno allegati tutti i moduli che dovranno essere inderogabilmente utilizzati dai fruitori del fondo e che saranno preventivamente valutati e approvati dal Comitato di Gestione.

Art. 3 - Comitato di Gestione della Sezione Speciale del Fondo.

1. Ai fini di cui al presente Regolamento è istituita, nell'ambito del costituendo Ente Bilaterale di categoria, una Sezione Speciale che provvede all'erogazione delle prestazioni del Fondo.

2. Nell'ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, composto da cinque componenti di parte datoriale e cinque componenti di parte sindacale indicati dalle Parti, il cui mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una volta. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.

3. La Sezione Speciale opera a far tempo dalla data di costituzione dell'Ente Bilaterale di Categoria e fino al 31 dicembre 2020, intendendosi prorogata automaticamente se non disdettata secondo le previsioni di cui all'art. 1 e fermo, comunque, l'espletamento delle residue attività connesse all'operatività del Fondo.

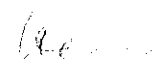
4. Il Comitato di Gestione opera in forma paritetica ed elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente che saranno espressi alternativamente dalla parte datoriale e dalla parte sindacale.

5. Nel caso in cui la carica dei componenti del Comitato cessasse nel corso del mandato triennale, ai fini del calcolo di cui al punto nr. 2) il mandato così svolto si considera come intero.

6. Il Presidente e il Vice Presidente agiscono sulla base di poteri e facoltà, anche operative, integrate e complementari.

7. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente si conteggia due volte.

8. Le modalità di funzionamento del Comitato di Gestione saranno definite nel regolamento operativo.



Art. 4 - Finanziamento della Sezione Speciale - Contributi.

1. Il Fondo, come stabilito dall'art. 24 del C.C.N.L. 21.12.2012, e nei limiti ivi previsti, è finanziato mensilmente, con decorrenza 1° luglio 2014, dai contributi delle Aziende e dei lavoratori, nonché dal versamento volontario di un importo forfettario annuale a carico degli Amministratori.
2. La misura delle contribuzioni di cui al punto 1 è rispettivamente dello 0,135% per le Aziende e dello 0,005% per i lavoratori, calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
3. S'intendono come Aziende tutti i datori di lavoro destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro conclusi tra Federcasse e le Organizzazioni sindacali tempo per tempo stipulanti. S'intendono come lavoratori tutti i dipendenti delle Aziende con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ivi compresi gli apprendisti, nonché i dirigenti.

Art. 5 - Mancato/Ritardato versamento.

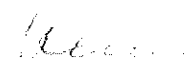
1. Tutti i versamenti - di cui all'art. 4 che precede - devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.
2. Trascorso il termine utile per il versamento, il datore di lavoro inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 3 punti percentuali, ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che, a maggioranza qualificata, ne delibera l'applicazione di volta in volta, dandone comunicazione all'Azienda.

Art. 6 - Prestazioni.

1. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, anche in concorso con le prestazioni del *"Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo"*, le seguenti prestazioni:

a) un importo annuo pari a 2.500 euro per un periodo di tre anni per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e superato l'eventuale periodo di prova, o confermato in servizio in caso di rapporto in apprendistato, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- giovani disoccupati fino a 32 anni di età (da intendersi fino a 32 anni e 364 giorni e in termini estensivi inclusi gli inoccupati, cioè in cerca di prima occupazione);
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità, compresi i lavoratori destinatari delle prestazioni emergenziali dei Fondi del settore del credito;



- lavoratori presenti nelle liste di cui all'art. 23 del CCNL 21.12.2012 e seguenti;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche svantaggiate, come individuate annualmente dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- persone disabili ai sensi della legge n. 68/1999;
- lavoratori residenti nelle Regioni del Mezzogiorno con i più alti tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
- lavoratori che nei 18 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato, siano stati impiegati con contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato (ad es. contratti a termine, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ovvero tirocinanti che abbiano svolto il loro rapporto di tirocinio presso l'azienda nell'arco del medesimo periodo.

2. Il Fondo, anche in concorso con le prestazioni del *"Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo"*, provvede altresì ad erogare ai lavoratori le seguenti prestazioni:

a) un contributo, al fine di attenuare eventuali disagi rivenienti da mobilità territoriale straordinaria, nel limite massimo di euro 2.500 annui per un periodo non superiore a tre anni e nella misura eventualmente determinata dagli accordi collettivi nell'ambito delle procedure di cui all'art. 22 del c.c.n.l. 21.12.2012.

b) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi, fino ad un massimo di euro 1.875 annui per la durata massima di 4 anni, nel caso di intese raggiunte a livello locale, ovvero aziendale per le aziende di cui al comma primo, lett. b) dell'art. 8 del C.C.N.L. 21.12.2012, che stabiliscano specifiche regolamentazioni contrattuali, per una durata massima di 48 mesi che preveda il ricorso agli strumenti previsti dall'art. 22, parte terza, comma 5, lett. a) e b) del medesimo C.C.N.L., per incentivare e promuovere l'assunzione del personale proveniente dalle liste di professionalità di cui all'art. 23 del c.c.n.l. sopra citato.

c) un contributo, nella misura determinata dagli accordi collettivi di cui all'art. 22 parte terza del c.c.n.l. 21.12.2012, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro anche in conseguenza di "contratti di solidarietà espansivi" o di "contratti di solidarietà difensivi"; la misura di cui sopra dovrà essere determinata in maniera proporzionale alla riduzione oraria e fino ad un massimo di euro 2.500 annui per la durata massima di tre anni.

3. Nel caso in cui le disponibilità economiche del Fondo non fossero sufficienti a soddisfare l'intero ammontare delle prestazioni richieste dalle

Aziende nel periodo di riferimento previsto dal Regolamento operativo, le misure delle prestazioni di cui ai commi precedenti, potranno essere ridefinite dal Comitato in misura ridotta e proporzionale alle disponibilità, o per un periodo inferiore alla richiesta.

4. L'Azienda è tenuta a comunicare tempestivamente al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto di lavoro relativamente ai lavoratori per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.

5. Nei confronti del personale inquadrato nella categoria dei Dirigenti si applicano esclusivamente le prestazioni di cui al comma 2, lett. c), limitatamente al caso di riduzione dell'orario di lavoro in conseguenza di contratti di solidarietà espansiva.

Art. 7 - Domanda di accesso alla prestazione.

1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall'art. 4 al momento della domanda.

2. Le domande inoltrate dalle Aziende per l'accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l'ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri definiti nel Regolamento operativo, ferme le previsioni di cui al precedente art. 6, comma 3.

Art. 8 - informazione e trasparenza

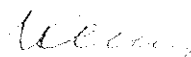
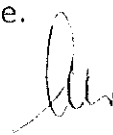
Le Aziende inoltreranno al Fondo una comunicazione la cui periodicità sarà definita nel Regolamento operativo, con tutti i dati disaggregati relativi al versamento dei contributi, distinti per categoria contrattuale di appartenenza (dirigenti, quadri direttivi e aree professionali), nonché degli Amministratori, con la finalità di consentire una verifica puntuale e periodica del corretto flusso dei contributi, nel rispetto delle quantità e dei soggetti contribuenti previsti all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9 - Rendiconto annuale.

1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d'esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo.

Art. 10 - Disposizioni finali.

1. Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Regolamento e in quello operativo si fa riferimento allo Statuto dell'Ente Bilaterale.



2. Al termine del periodo di durata del Fondo, salvo diversa determinazione che le parti dovessero convenire, le somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale saranno destinate all'attività dell'Ente Bilaterale o, in sua assenza, alla previdenza nazionale del Credito Cooperativo sulla base di criteri di attribuzione che saranno definiti dalle parti.

3. Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo con la definizione del regolamento operativo per tutto quanto non espressamente previsto dal presente o specificamente rinviato allo stesso.

FEDERCASSE

[Signature]

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINCRA UGI/Credito

UILCA

[Signatures]